REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1301 DEL CONSIGLIO

del 5 agosto 2021

che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea ([1]), in particolare l'articolo 15 *bis*, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1284/2009.

(2) È opportuno aggiornare le informazioni relative a cinque persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021

Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN

([1]) GU L 346, del 23.12.2009, pag. 26.